



CRITERI PER LA CONCESSIONE IN VIA TEMPORANEA E CONTINUATIVA DI LOCALI PRESSO LE SEDI DEI CENTRI CIVICI E DI LOCALI DI LORO COMPETENZA

Premessa

L'Amministrazione comunale, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dal D.Lgs. 267/2000 e dallo Statuto Comunale, intende promuovere, anche attraverso la disponibilità di spazi e locali di sua proprietà, ogni forma di partecipazione della cittadinanza alla vita della città, nonché forme di aggregazione finalizzate allo svolgimento di attività di rilevanza sociale, culturale, educativa, ambientale, ricreativa, solidaristica, aggregativa, di tutela di interessi diffusi e di espressione concreta del principio di sussidiarietà.

A tale scopo, i presenti criteri disciplinano le condizioni e le modalità per la concessione in uso temporaneo o continuativo di spazi e locali di proprietà comunale presenti presso le sedi dei Centri Civici e presso strutture di loro competenza.

L'adozione dei criteri di concessione di spazi in via temporanea o continuativa risponde alla principale esigenza di promuovere la partecipazione e le forme di aggregazione tra la cittadinanza, attraverso attività e servizi anche nei quartieri periferici, ricondurre a un sistema unico di riferimento le modalità di utilizzo degli spazi e valorizzare in modo proficuo il patrimonio immobiliare pubblico, sia attraverso un utilizzo che generi utilità sociale e servizi, sia attraverso una contribuzione che preveda, in misura opportunamente differenziata, la partecipazione dei diversi soggetti interessati ai costi di gestione e funzionamento tradizionalmente a carico dell'Ente.

Gli spazi disponibili sia per concessioni in via temporanea che continuativa, si riferiscono a:

- Centro Civico Riviera Berica – Via De Nicola, 8
- Centro ex scuola “A. Fogazzaro” – Viale Riviera Berica, 631
- Centro Civico Villa Tacchi – Viale della Pace, 87 e 89
- Centro Via Calvi – Via Calvi, 58 e 46
- Centro Civico Turra – Via Turra, 70
- Centro Civico Laghetto – Via Lago di Pusiano, 3 e 7
- Centro Civico Villa Lattes – Via Thaon di Revel, 44
- Centro “Tecchio” – Viale San Lazzaro, 112
- Centro “Maddalene” – Strada Maddalene, 169
- Centro “Villaggio del Sole” – Via Colombo, 7/9
- Centro Civico Ferrovieri – Via Vaccari, 107

Le attività programmate dal Comune, che richiedano la disponibilità dei locali e degli spazi, hanno priorità su ogni altra attività per la quale soggetti terzi abbiano chiesto analoga disponibilità.

Art.1 – Destinatari delle concessioni

1. Possono richiedere l'uso di locali in via continuativa:

- 1) Associazioni senza scopo di lucro e onlus attive in ambito sociale, culturale, ambientale, educativo, ricreativo, solidaristico, aggregativo o che trattano tematiche di interesse del territorio;
- 2) Associazioni di promozione sociale (APS) senza scopo di lucro che svolgono attività di natura non commerciale;
- 3) Istituzioni pubbliche o private per lo svolgimento di proprie attività istituzionali.

2. Possono chiedere l'uso di locali in via temporanea:

- 1) Associazioni senza scopo di lucro e onlus attive in ambito sociale, culturale, ambientale, educativo, ricreativo, solidaristico, di intrattenimento o che trattano tematiche di interesse del territorio;
- 2) associazioni di promozione sociale (APS) senza scopo di lucro che svolgono attività di natura non commerciale;
- 3) enti e istituzioni pubbliche o private per lo svolgimento di proprie attività istituzionali;
- 4) soggetti privati per iniziative senza scopo di lucro;
- 5) soggetti privati per iniziative non gratuite per i partecipanti o che hanno fini promozionali;
- 6) gruppi consiliari comunali;
- 7) Consigli di quartiere e Tavoli di rete di quartiere.

Art.2 – Concessioni temporanee

1. Per concessione temporanea si intende l'autorizzazione all'uso occasionale, a favore dei soggetti di cui all'art.1, punto 2, di uno spazio per iniziative, incontri, eventi da svolgersi in una singola data o più date singole, per un massimo di 11 utilizzi, richiesti con unica istanza.

2. Non sono previste concessioni per iniziative a carattere religioso.

3. Non è consentita la concessione per attività che prevedano la vendita o la commercializzazione di prodotti, né per attività che pregiudichino il decoro o offendano sentimenti e principi generalmente avvertiti dalla pubblica opinione.

4. Tutte le concessioni sono di regola soggette al pagamento del canone stabilito per la tipologia di spazio individuato, di cui al successivo art.5.

5. Sono escluse dal pagamento le concessioni a:

- a) Gruppi consiliari, secondo quanto previsto al successivo art.4;
- b) Enti e istituzioni pubbliche per iniziative nell'ambito della propria attività istituzionale;
- c) settori/uffici comunali per iniziative promosse o sostenute dall'Amministrazione comunale, previa richiesta del settore/ufficio interessato all'assessorato alla Partecipazione;
- d) Consigli di quartiere e Tavoli di rete di quartiere.

6. Le domande di concessione in via temporanea devono:

- a) essere sottoscritte dal presidente, legale rappresentante o responsabile dell'attività prevista o dal capogruppo in Consiglio comunale, utilizzando il modulo predisposto e presentate agli uffici della sede interessata, almeno venti giorni prima della data richiesta;
- b) essere inviate al Centro Civico di riferimento via mail dal Presidente del Consiglio di quartiere, utilizzando l'account istituzionale, e dal Coordinatore del Tavolo di rete di quartiere, utilizzando l'account accreditato presso l'Ufficio Partecipazione;

Il Servizio Partecipazione provvede al rilascio dell'autorizzazione almeno tre giorni prima della data prevista.

7. Il richiedente o soggetto dallo stesso incaricato è tenuto a prendere in consegna le chiavi per accedere ai locali concessi, presso la segreteria della sede del Centro Civico competente in orario d'ufficio, previo accordo con la stessa. La restituzione deve avvenire non oltre il giorno successivo all'utilizzo del locale. Non è consentita la cessione delle chiavi ad altri né la loro riproduzione che potrà essere autorizzata, a cura e spese del concessionario, in caso di utilizzo ripetuto e programmato. L'uso dei locali è limitato agli scopi e alle attività indicati nella richiesta.

Art.3 – Concessioni in via continuativa

1. Per concessione in via continuativa si intende l'autorizzazione all'uso di uno spazio prestabilito per un numero superiore a 11 utilizzi, richiesti con unica istanza, da parte dei soggetti previsti all'art.1, punto 1.

2. Le concessioni possono riguardare:

- 1) l'utilizzo esclusivo dello spazio;
- 2) l'utilizzo condiviso settimanale, bi-settimanale, tri-settimanale, bimensile o mensile.

3. Tutte le concessioni sono di regola soggette al pagamento del canone stabilito per la tipologia di spazio e per la modalità di utilizzo richiesto, di cui al successivo art.5, eccetto per quanto riguarda le istituzioni pubbliche per lo svolgimento di proprie attività istituzionali, per le quali l'utilizzo è gratuito.

4. Non sono previste concessioni per iniziative a carattere religioso.

5. Il canone stabilito può essere soggetto a riduzioni, fino ad un massimo del 100% dell'importo

annuale, per:

- a) lavori di manutenzione allo spazio concesso in utilizzo o ad altri spazi della zona di interesse pubblico, quantificati con specifici preventivi di spesa per materiali o relativi alle ore di lavoro ritenute necessarie, anche se svolte da volontari; la riduzione potrà essere ricalcolata o revocata a fronte dell'esecuzione in forma ridotta o della totale assenza della stessa;
 - b) per gruppi di auto mutuo aiuto;
 - c) attività ed iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo, educativo, sportivo, di protezione civile e di intrattenimento, che rientrano negli scopi del soggetto richiedente, che risultano di interesse dell'Amministrazione comunale, volti a favorire la partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini nei quartieri anche con piccoli servizi d'interesse collettivo dichiarati contestualmente alla richiesta di utilizzo dei locali e di riduzione/esenzione del canone. Le proposte attività delle associazioni dovranno essere dettagliatamente descritte e quantificate, entro la fine dell'anno precedente a quello in cui sono previsti i lavori o le attività, per consentire all'amministrazione di valutare la congruità ed il proprio interesse per le proposte, nonché per definire l'eventuale ammontare dell'importo da riconoscere ai fini dell'abbattimento del canone annuo.
6. Le concessioni degli spazi hanno durata massima biennale, eventualmente prorogabili di un ulteriore anno, se in regola con il versamento del canone, salvo revoca motivata da parte dell'amministrazione o disdetta da parte del concessionario, con comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza.
7. Le domande di concessione in via continuativa devono essere sottoscritte dal presidente, legale rappresentante o responsabile dell'attività prevista.
8. Le domande di concessione in via continuativa devono essere presentate agli uffici della sede interessata, almeno venti giorni prima della data richiesta, utilizzando il modulo predisposto.

Art.4 – Concessioni di spazi a gruppi consiliari comunali

1. L'uso degli spazi delle sedi decentrate dei Centri Civici da parte dei Gruppi presenti in Consiglio comunale è disciplinato come segue:
- 1) l'utilizzo da parte dei Gruppi consiliari, nel corso del mandato amministrativo, è previsto solo in via temporanea, previa verifica della disponibilità degli spazi richiesti;
 - 2) l'utilizzo è previsto a titolo non oneroso per lo svolgimento di proprie attività di informazione, di incontro con la cittadinanza, di incontro con consiglieri comunali ed altri soggetti, e/o per la trattazione di proposte e di argomenti all'ordine del giorno nell'agenda comunale;
 - 3) le riunioni devono essere previste, per quanto possibile, nei giorni e orari di apertura degli uffici comunali decentrati;
 - 4) la domanda di utilizzo temporanea deve essere sottoscritta dal/dalla capo gruppo in Consiglio comunale, utilizzando il modulo predisposto, con esenzione dall'imposta di bollo e presentata, anche via e-mail, agli uffici della sede interessata, almeno cinque giorni prima della data prevista. L'ufficio partecipazione provvede al rilascio del nulla osta tramite proprio personale;
 - 5) gli utilizzi a titolo non oneroso possono essere al massimo quindici nell'arco dell'anno, per ogni Centro Civico, ad esclusione del Centro Storico, in cui non vi sono spazi di competenza per tale uso. Le richieste eccedenti sono autorizzate previo versamento del canone previsto per la tipologia di spazio scelto.

Art.5 – Canoni di concessione

1. La Giunta comunale stabilisce gli importi dei canoni per le concessioni in via temporanea o continuativa da applicare ai soggetti richiedenti di cui all'art.1, secondo le tipologie di spazi ed utilizzo richiesti, riservandosi la possibilità di adeguarli qualora si renda necessario.
2. Il canone è comprensivo di IVA e di una quota forfettaria per spese di funzionamento.
3. Il versamento del canone avviene:
 - a) Per concessioni in via temporanea, con i tempi e le modalità indicati dagli uffici dei Centri Civici. Copia dell'attestazione del pagamento deve tempestivamente pervenire alla segreteria della sede competente. L'utilizzo dei locali è consentito subordinatamente al versamento dell'importo richiesto.
 - b) per concessioni in via continuativa, entro il primo trimestre dell'anno solare a cui si riferisce la concessione.

Art.6 –Valutazione delle domande di concessione

1. La concessione richiesta è accordata previa istruttoria espletata dagli uffici competenti che al termine dell'iter di valutazione provvedono a comunicare al richiedente l'esito dell'istanza.
2. Nel caso di richieste multiple o coincidenti per data di utilizzo e locali prescelti, si procederà attribuendo priorità alle iniziative promosse o patrociniate dal Comune e, successivamente, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste stesse.
3. Competente al rilascio delle concessioni è il Direttore del settore a cui è attribuita la funzione di gestione dei Centri Civici o suo delegato, previa valutazione delle eventuali richieste di riduzione del canone secondo quanto previsto all'art.3, punto 5, in caso di richieste di concessione in via continuativa.
4. A richiesta dell'Amministrazione comunale, il proponente dovrà produrre ogni chiarimento o indicazione atta a meglio individuare le finalità e gli scopi dell'attività per cui è richiesta la concessione degli spazi o la riduzione del canone.

Art.7 – Responsabilità e obblighi del concessionario

1. I locali ad uso temporaneo o continuativo vengono concessi nelle condizioni di funzionalità in cui normalmente si trovano e devono essere usati dal concessionario in modo attento e scrupoloso al fine di evitare ogni possibile danno agli impianti, alle attrezzature, alle cose, all'ambiente in generale. Il richiedente risponde direttamente dei danni che dovessero verificarsi ad essi e ai terzi durante o a causa dell'attività svolta. In caso di inadempienza a quanto sopra previsto indicato, provvederà direttamente il Comune, addebitando le spese relative al concessionario.
2. Dal momento della consegna delle chiavi di accesso ai locali richiesti, i richiedenti sollevano l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'improprio utilizzo dei locali e dei relativi arredi ivi presenti.
3. L'Amministrazione comunale può revocare la concessione d'uso nel caso dovessero venire meno i presupposti per i quali è stata accordata la concessione stessa o per mancato versamento del canone previsto. Inoltre, essa si riserva il diritto, per cause di forza maggiore, di impedimenti imprevedibili e di inderogabili necessità di carattere pubblico o d'urgenza, di revocare la concessione temporanea degli spazi assegnati, con comunicazione preventiva di almeno 24 ore. Per i suddetti casi di forza maggiore l'Amministrazione comunale provvederà a concordare un nuovo utilizzo o a rimborsare quanto versato dal concessionario.
4. Il soggetto richiedente l'uso di uno spazio comunale di pertinenza del Servizio Partecipazione, nel sottoscrivere il modulo di richiesta dichiara quanto segue:
 - 1) di riconoscere e rispettare i principi, le norme e i valori della Costituzione Italiana, repubblicana, democratica e antifascista;
 - 2) di riconoscersi nella "Dichiarazione universale dei diritti umani" delle Nazioni Unite e nella "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea";
 - 3) di ripudiare ogni forma di regime dittatoriale e di limitazione o soppressione delle libertà personali, nonché ogni discriminazione basata su etnia, identità o orientamento sessuale, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali."

Art. 8 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dai presenti criteri per la concessione in via temporanea o continuativa di locali presso le sedi dei Centri Civici e di locali di loro competenza si rinvia alle norme di legge applicabili in materia.